

SI RIPORTANO A SEGUIRE
A SCOPO ILLUSTRATIVO
ALCUNI ESTRATTI DEL VOLUME

CRIMINI AMBIENTALI LIQUIDI
Gli smaltimenti illegali dei rifiuti liquidi
industriali e domestici

Diritto all'ambiente Edizioni - 2016

CRIMINI AMBIENTALI LIQUIDI
GLI SMALTIMENTI ILLEGALI DEI RIFIUTI LIQUIDI INDUSTRIALI E DOMESTICI

Diritto all'ambiente - Edizioni
Via Cesare Battisti n. 115 - 05100 Terni
Tel. 0744/301558; Fax 0744/301609
edizioni@dirittoambiente.net

www.dirittoambientedizioni.net

© copyright Diritto all'ambiente – Edizioni 2016

ISBN 978-88-97388-14-2

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione, l'adattamento totale o parziale
con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le fotocopie)
sono riservati per tutti i Paesi

Cura dell'impaginazione
staff tecnico di "Diritto all'ambiente - Edizioni"
Finito di stampare nel mese di ottobre 2016
presso Leoni Grafiche s.n.c.
05022 Amelia - Viale Europa, 78/80

Introduzione

Nello scrivere questo libro siamo consci che si tratta di un tema di potenziale scarso interesse per il pubblico in generale, atteso che il tema fino ad oggi non ha riscosso una attenzione diffusa in tutti i settori (aziendali, amministrativi ed investigativi). Un libro che rischia, dunque, di essere “di nicchia”, riservato a pochi e di scarsa diffusione editoriale perché non affronta i classici temi in materia di rifiuti.

Ma è proprio per questo motivo che abbiamo - invece - voluto realizzare questo volume... Accettando il rischio. Proprio perché l'argomento, che a noi sembra di primario interesse per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, a tutt'oggi non è stato ancora percepito come uno dei problemi principali e fonte di maggior danno nel settore della gestione illecita dei rifiuti. Da parte nostra vogliamo - dunque - tentare di offrire un modesto contributo alla diffusione di tali tematiche per favorire un rinnovato impegno di controlli in materia, che oggi si presentano come assolutamente irrinunciabili.

I riversamenti di acque reflue aziendali in vasche e cisterne, con successivo prelievo e trasferimento dei liquami, ed il trasporto dei liquami medesimi con successivo riversamento verso un impianto di destinazione, nel gergo comune impropriamente vengono indicati come “scarichi”. Infatti è frequente la frase “l'azienda scarica i propri liquami in vasca” oppure “l'autospurgo scarica il contenuto nell'impianto”.

Tali espressioni terminologiche sono profondamente errate e generano pericolosi equivoci interpretativi e - soprattutto - applicativi sia da parte delle aziende che da parte delle forze di polizia e dei tecnici amministrativi. Se si parte, infatti, dalla convinzione di prassi comune (totalmente inesatta) che un'azienda “scarica” in vasca, la conseguenza logica è che tutta la connessa disciplina (autorizzatoria, gestionale e sanzionatoria) va individuata nella parte terza del D.Lgs n. 152/06. Il che è radicalmente inesatto e ci porta a conseguenze del tutto fuorvianti in ogni sede. L'azienda rischia pesanti sanzioni e sequestri per tale errata interpretazione della norma, l'organo di polizia rischia la nullità ed inefficacia dei verbali, l'organo tecnico della pubblica amministrazione rischia di rilasciare atti autorizzatori abnormi ed illegittimi. Tutto questo per una errata individuazione ed interpretazione del concetto formale di “scarico” basata su prassi antiche e radicate ma del tutto inesatte.

In via preliminare, dobbiamo ricordare, in modo inequivocabile, che l'ex scarico indiretto non esiste più. Questo è un punto di estrema importanza perché molte aziende, ma anche molti tecnici amministrativi, ancora ritengono in modo assolutamente improprio che tale concetto sia ancora vitale. D'altra parte le sbagliatissime espressioni terminologiche che abbiamo sopra citato (in particolare quella: “l'azienda scarica in vasca”) sottintendono in modo inequivocabile che tale concetto, seppur non viene espressamente dichiarato e manifestato, alberga comunque ancora in modo silente e latente dentro il pensiero di molti operatori sia di aziende private che della pubblica amministrazione. Altrimenti tali espressioni non verrebbero

usate in modo molto comune e diffuso. Infatti il concetto di “scarico in vasca” o di “scarico da autospurgo” rappresenta l’esatta e puntuale esternazione verbale del principio dello scarico indiretto, in quanto in un passato molto remoto tali realtà erano in tal modo classificate.

Infatti in tempi arcaici, vigente la legge n. 319/76 (cosiddetta “legge-Merli” sull’inquinamento idrico), il liquame che dall’azienda veniva riversato in vasca per poi essere prelevato e trasportato altrove, era sempre disciplinato dalla norma in questione come “scarico indiretto”; ma oggi detta figura giuridica non esiste assolutamente più (e questo fin dalla pregressa normativa del D.Lgs. n. 152/99). Conseguenza dunque che la disciplina giuridica delle vasche e comunque di ogni struttura destinata a ricevere i liquami, come cisterne interne all’azienda o fusti o altro, trasforma automaticamente il liquame non più in uno “scarico” bensì in un “rifiuto liquido costituito da acque reflue” e dunque soggetto alla disciplina giuridica del D.Lgs. n. 152/06 parte quarta sui rifiuti.

Il confine tra “acque di scarico” e “rifiuti liquidi” è fonte molto spesso di equivoci interpretativi ed applicativi da parte di molti titolari di aziende e molti organi di P.G., pur essendo campo di gravissime illegalità.

Non va sottaciuto un dato importante in modo trasversale: chi delinque con i liquami (settore che costituisce una vera e propria nuova frontiera di temibile importanza nel contesto della criminalità organizzata in materia ambientale) tende a spacciare la propria attività come “scarico” per rientrare nelle sanzioni della parte terza del D.Lgs. n. 152/06 che sono molto più modeste di quelle contenute invece nella parte quarta che riguarda i rifiuti anche liquidi. La parte terza è infatti sostanzialmente depenalizzata o microcriminalizzata, prevede regole di sola forma e di scarsa sostanza, è limitata da procedure per il controllo, prelievo ed analisi estremamente complesse che rendono spesso vani gli accertamenti della P.G..

Per questi motivi la tendenza di chi smaltisce rifiuti liquidi, anche pericolosi, è quella di ingannare a livello giuridico e sostanziale l’organo di controllo per indurlo ad operare entro il contesto molto più blando a livello regolamentativo e soprattutto sanzionatorio delle norme sugli scarichi anziché nel contesto normativo dei rifiuti liquidi. Ecco dunque che percepire bene gli esatti parametri di questo confine tra le due parti del D.Lgs. n. 152/06 è straordinariamente importante per gli organi di polizia giudiziaria.

In tale contesto generale, ricco di forti elementi di illegalità sistematica, capita anche spesso che aziende in buona fede, che non hanno certamente la tendenza a violare la legge come principio ma che sono trascinate spesso imprudentemente nella illegalità a causa della imprudente osservanza di regole e di prassi comuni arcaiche e superate, si trovano all’improvviso (loro malgrado) inserite nel sistema sanzionatorio della gestione illegale dei rifiuti - di straordinaria importanza e di forte incidenza come responsabilità personale - pur non avendo certamente a monte una volontà di violare la legge.

Questo accade piuttosto frequentemente laddove il titolare dell’azienda cade nella trappola terminologica che lo induce a scambiare un riversamento di liquami in vasca (o in altro contenitore) - con il successivo trasporto - verso un impianto terzo con l’improprio ed ormai abolito concetto dello scarico indiretto. Infatti, andando a gestire questo riversamento di liquami

come uno scarico secondo le regole della parte terza del D.Lgs. n. 152/06, anziché come un rifiuto liquido, disciplinato dalla parte quarta della stessa norma, in sede di controllo si trova esposto ai gravi reati di gestione illegale di rifiuti liquidi.

Insomma, sottovalutazioni di principio, equivoci terminologici, errate interpretazioni sono state fino ad oggi il terreno di coltura per l'innesto della criminalità organizzata in questo delicatissimo settore dal quale ha tratto un business infinito. Vediamo come e perché, ma soprattutto cosa si può ancora fare per contrastare questi crimini ambientali liquidi...

Dunque, buona lettura a tutti!

Ottobre 2016

Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci

PARTE PRIMA

Inquadramento generale del problema

§ 1 UNA NUOVA GEOGRAFIA CRIMINALE BASATA SULLO SMALTIMENTO ILLEGALE DEI RIFIUTI LIQUIDI (INDUSTRIALI E DOMESTICI)

1.1 Perché “crimini ambientali liquidi”

La veloce, e sempre più diffusa, espansione dei reati ambientali sta mettendo in luce progressivamente in modo sempre più chiaro e frequente interconnessioni strette tra diverse tipologie di illeciti con la nascita di una geografia dei crimini di settore in continua evoluzione.

Nel quadro dei crimini ambientali, lo smaltimento illegale dei rifiuti liquidi (trasportati su gomma, treno e nave) rappresenta un aspetto di primaria importanza in quanto ogni giorno in tutta Italia rilevanti quantitativi di liquami industriali anche pericolosi e di liquami domestici vengono riversati sui terreni, nei tombini, nei pozzi in campagna e nelle acque pubbliche di fiumi, laghi e mari in modo illegale.

Il caso dell'autospurghista - documentato dai TG nazionali - colto sul fatto mentre in pieno giorno riversava il proprio carico di rifiuti liquidi posizionato (tra i turisti) sulla costa verso le acque della Grotta azzurra è significativo di un fenomeno di illegalità diffusa e silente che crea quotidianamente danni ambientali spaventosi. I rifiuti liquidi sono meno appariscenti e “rumorosi” dei rifiuti solidi e - dunque - questa realtà criminale silenziosa è spesso sottovalutata. Ma ogni giorno un numero rilevantissimo di veicoli che trasportano liquami tossici abusivi su gomma transitano accanto a pattuglie delle varie forze di polizia statali e locali, un altrettanto significativo numero di vagoni ferroviari colmi di rifiuti liquidi pericolosi transitano nelle nostre stazioni ed una flotta di cargo con container contenenti tali liquami invadono i nostri porti.

Il problema è che, in gran parte dei casi, tali carichi sono ben dissimulati sotto apparente legalità.

È dunque prioritario per tutte le forze di polizia statali e locali che operano su strada, sulla rete ferroviaria e nelle aree portuali percepire la dimensione, la gravità e - soprattutto - la natura giuridica del problema per poter attivare efficaci azioni di contrasto.

Anche le terminologie sono importanti perché nel gergo comune ancora si usa dire “un autospurghista scarica i liquami”, confondendo la normativa sugli scarichi (che qui non c'entra nulla) con quella del trasporto dei rifiuti liquidi (penalmente rilevante ed appropriata a tali casi). “*Roba liquida che viaggia, non si scarica ma si smaltisce*”. Su questo presupposto quasi dogmatico iniziale, deve essere impostato ogni accertamento su strada, su rotaia e nei porti in materia di rifiuti liquidi illegali e sulle connesse attività della criminalità organizzata che a tutti i livelli si è inserita a tutto campo in questo nuovo micidiale *business* illegale.

Molto spesso l'attenzione degli investigatori è rivolta allo smaltimento ed al traffico illegale dei rifiuti solidi. Esiste tuttavia sul nostro territorio nazionale, nel contempo, una produzione continua ed incessante di quantitativi rilevantissimi di rifiuti liquidi sia industriali (anche molto pericolosi) sia domestici, e questa realtà criminale logicamente è meno evidente e meno appariscente, e forse anche meno conosciuta, in quanto non crea né accumuli vistosi né produce conseguenze sul territorio immediatamente visibili e percepibili. Ma il danno è paradossalmente superiore a quello dei rifiuti solidi, in quanto i liquami vengono assorbiti immediatamente dal suolo, dal sottosuolo o dalle acque e quindi se ne perdono immediatamente le tracce; le conseguenze che tali liquami tutti i giorni arrecano all'ambiente ed alla salute pubblica sono dunque realmente diffuse e drammatiche.

Questi smaltimenti illegali - quotidiani e polverizzati sul territorio - sono attivati da un intero mondo di operatori occulti che agiscono con aziende, veicoli e personale totalmente invisibili in quanto non registrati in alcun modo a livello formale, e dunque gestiscono - peraltro - un regime in violazione alle regole fiscali e tributarie permanente e diffuso di enorme valore. In altri casi, si tratta di aziende ufficialmente e regolarmente registrate, ma che dichiarano solo una parte dei liquami effettivamente ritirati e viaggiano con tali carichi in modo irregolare in quanto non compilano correttamente le documentazioni rituali e quindi, violando le regole in materia di gestione di rifiuti a livello cartolare.

Le interconnessioni tra reati ambientali, reati a danno della salute pubblica e violazioni fiscali/tributarie appaiono sempre più strette e - con il progredire del tempo - si rivelano sempre più diffuse, anche se spesso silenti.

Quello dei rifiuti liquidi è un caso da manuale di simbiosi inevitabile tra le due forme di illegalità, molto attiva su tutto il territorio nazionale anche se silenziosa e ben dissimulata: una illegalità ad opera di ditte di autospurgo totalmente illegali (e dunque integralmente sconosciute al fisco oltre che al sistema di tracciabilità dei rifiuti) ed una parallela illegalità di ditte formalmente legali ma che agiscono violando le regole sul trasporto/smaltimento e dunque - azzerando le documentazioni sulla tracciabilità del ciclo dei rifiuti - si rendono automaticamente esenti dalle regole di gestione dei rifiuti ed anche dai doveri fiscali.

Ormai questi settori di illegalità sono strettamente interconnessi tra loro e danno luogo ad una nuova forma di reati specifici. Tutte le illegalità in materia di traffico di rifiuti liquidi producono inevitabilmente anche reati a danno della salute pubblica perché inquinano e rendono pericolose le acque di falda destinate al consumo umano ed alla zootecnica ed avvelenano terreni ed acque del mare, fiumi e laghi con conseguenti malattie per i cittadini (si pensi al caso clamoroso di Priolo con i rifiuti liquidi al mercurio riversati in mare ed i conseguenti danni con nascite e aborti di bambini malformati). Il tutto avviene "in nero" sotto il profilo fiscale e tributario.

1.5 Perché la criminalità si è innestata su tale settore?

Sia i rifiuti liquidi industriali che quelli di origine domestica dovrebbero raggiungere un impianto di trattamento dedicato per essere regolarmente smaltiti. In realtà per un problema di carenza cronica e storica, sul nostro territorio nazionale questi impianti o non esistono o sono rarissimi e dislocati spesso lontani centinaia di chilometri dalle fonti di produzione. Questo genera potenzialmente costi elevatissimi sia da parte delle aziende che dei privati per raggiungere tali destinazioni regolari. Proprio il problema dei costi ha risvegliato l'immediato interesse di forme criminali di ogni tipo intorno a questo nuovo affare.

Di fatto, diversi livelli di soggetti illegali si sono presentati - e continuano a presentarsi - sia alle aziende che ai privati per ritirare a costi enormemente più bassi i diversi liquami in luogo dello smaltimento ufficiale, per poi riversarli sui terreni, nei pozzi, nelle acque superficiali e sotterranee.

Per i rifiuti industriali ed artigianali, gran parte delle attività illegali sono state "appaltate" dalla criminalità organizzata, ed in particolare dalla camorra. Un vero e proprio *business* dal lucro senza fine.

Per i rifiuti liquidi di origine domestica, si è progressivamente sviluppato un microcosmo diffusissimo di piccoli e medi soggetti che vanno a ritirare i liquami presso le private abitazioni soprattutto in campagna, a costi bassissimi, per poi riversarli sistematicamente nei pozzi e sui terreni.

In tale contesto si annoverano soggetti diversi, dal piccolo titolare di trattore con rimorchio sul quale è montata una cisterna (c.d. "*bottino*") a forme mediamente più strutturate come piccoli imprenditori "in nero" munite di autocisterne anche rudimentali.

Il sistema giuridico per porre freno a tale situazione ha inventato un rimedio che - a sua volta genera - altre illegalità: far riversare i liquami industriali e domestici nei depuratori comunali che non sono né giuridicamente né - spesso - tecnicamente idonei per tale finalità. Il risultato pratico è che **una rilevante fascia di illegalità riversa i propri liquami illegalmente nei depuratori comunali** senza rispettare le regole e così danneggiandoli e utilizzando tali strutture come "lavatrici giuridiche" per liquami anche pericolosi (i quali transitano semplicemente in tali strutture come in un grande imbuto per essere poi riversati tal quali nei mari, nei laghi e nei fiumi...).

Sia i soggetti appartenenti a forme criminali più organizzate che quelli, per così dire, più "artigianali" **hanno un comune denominatore diffuso: la mancata iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e** - dunque - una vita operativa totalmente "in nero" sotto il profilo autorizzatorio, ambientale e fiscale-tributario.

Tutti hanno un altro dato in comune: ogni giorno sistematicamente, ognuno per la propria potenzialità seppur diversa, riversano illegalmente tonnellate e tonnellate di rifiuti liquidi di ogni tipo sui terreni, nelle falde di acqua potabile, nei mari, nei laghi, nei fiumi (oltre che nei depuratori comunali senza rispettare le regole) così creando un danno spaventoso e silente per l'ambiente e la salute pubblica.

Tutti, comunque, viaggiano su strada. Ed è su strada che va stroncato questo diffuso fenomeno criminale.

1.6 Concorrenza sleale, alterazione delle leggi di mercato, violazioni fiscali e tributarie

Una ditta di autospurgo che al controllo preliminare risulti non iscritta all'Albo è una ditta che - necessariamente ed inevitabilmente - fino a quel momento non ha mai smaltito i rifiuti liquidi trasportati in modo regolare, ma li ha sempre gettati via in modo criminale nell'ambiente naturale; **non ha mai emesso fatture**, non ha mai pagato le tasse e non ha mai attivato la sua posizione con il fisco; **ha danneggiato pesantemente le ditte regolari** operanti nello stesso settore alterando il sistema di libera ed onesta concorrenza, creando così danni alle ditte di autospurgo che rispettano le regole e che risentono decisamente di tale forma di **concorrenza sleale e fraudolenta**; ha scoraggiato le ditte oneste con il lancio di un messaggio sociale negativo che non può che avere effetti altrettanto negativi sui mercati aziendali connessi e sulla negativa percezione collettiva del concetto di legalità. Le ditte oneste a questo punto sono destinate a soccombere (con gravi riflessi sull'occupazione), oppure a ridurre i costi per la sicurezza dei lavoratori ed ambientale, oppure a piegarsi in tutto o in parte al regime di illegalità per sopravvivere.

Oltretutto quella "in nero" è una ditta che - se lasciata libera ancora di agire - in modo inevitabile continuerà a violare le norme fiscali e di gestione dei rifiuti fino al termine della sua attività.

Si incrementa, così, la cultura della illegalità diffusa...

Tutte le aziende ed i privati che fino a quel momento si sono rivolti a tale ditta per far prelevare e smaltire i propri liquami (aziendali o domestici), ben sapevano che dovevano rivolgersi ad una ditta autorizzata ed iscritta e che dovevano pretendere la relativa copia della documentazione sia fiscale che di tracciabilità del trasporto dei rifiuti liquidi. Quindi hanno omesso in modo doloso di rivolgersi ad una ditta autorizzata, accettando come conseguenza certa e non solo probabile che quei liquami sarebbero finiti non verso un impianto autorizzato, ma verso destinazione illegale. Circostanza confermata dalla non consegna dei primi documenti fiscali e di tracciabilità all'inizio dell'operazione di prelievo e della logica e conseguente mancata ricezione successiva della documentazione di conferma di avvenuto regolare smaltimento prevista dalla

§ 3 IL DEPURATORE DI ACQUE REFLUE - LA DIFFERENZA CON L'IMPIANTO DI "TRATTAMENTO" DEI RIFIUTI LIQUIDI

3.1 Le "acque reflue" ed i "rifiuti liquidi": differenza nella disciplina e nella terminologia degli impianti tecnici

Abbiamo visto in precedenza che oggi la rinnovata normativa sinergica tra parte quarta e parte terza del D.Lgs. n. 152/06 distingue nettamente il "rifiuto liquido" (compreso il "rifiuto liquido costituito da acque reflue") dalle "acque reflue" dello "scarico".

La differenza non è solo terminologica, ma profondamente incidente sulla sostanziale diversificazione tra le due normative e sui regimi autorizzatori e sanzionatori.

Infatti i "rifiuti liquidi" ordinari ed i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" sono disciplinati dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06; di conseguenza l'impianto tecnologico relativo che li riceve assume la qualifica di "impianto di trattamento rifiuti" (liquidi).

Le "acque reflue" di uno "scarico", invece, sono disciplinate, in deroga, dalla parte terza dello stesso D.Lgs. n. 152/06 e l'impianto relativo che le riceve assume la qualifica formale di "depuratore".

Attenzione, la tecnologia impiantistica può essere in ambedue i casi apparentemente e visivamente quasi identica: infatti a livello strutturale e di immagine esterna l'impianto può essere fungibile ed identico. Quello che differenzia i due campi sopra delineati, dunque, non è la tecnologia dell'impianto ma l'uso che di tale impianto viene svolto. E soprattutto il tipo di liquame che viene introitato, ma ancora prima l'origine e la destinazione di questo liquame.

Un errore di lettura nella sostanza, ma anche nella sola forma (terminologia esatta) può determinare effetti di nullità ed inutilizzabilità degli atti realizzati e degli accertamenti svolti, oltre a determinare pericolose forme di confusione.

3.2 Lo schematismo di differenza tra gli impianti destinati a "trattare" e "depurare" i liquami

Vediamo dunque uno schema riassuntivo:

1) da una fonte di produzione di "rifiuti liquidi" normali, oppure di "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue", deriva un sistema normativo di deposito, gestione, trasporto e smaltimento o recupero finale che viene totalmente ed unicamente disciplinato dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06; l'impianto che si trova su questa linea di gestione è di "trattamento rifiuti liquidi" (e non un depuratore);

2) da una fonte di produzione di uno “scarico” deriva un sistema normativo di regolamentazione di tale riversamento di acque reflue verso un corpo ricettore che viene totalmente ed unicamente disciplinato dalla parte terza del D.Lgs. n. 152/06; l'impianto che si trova su questa linea di scarico è un “depuratore” di “acque reflue”.

Dunque, nel sistema giuridico della parte terza del citato decreto, il depuratore è un impianto che interviene sulle acque reflue nella linea dello scarico prima del riversamento dei liquami nel corpo ricettore con il fine di abbattere il livello tabellare degli elementi inquinanti per adeguare lo scarico ai parametri stabiliti dalle tabelle allegate al decreto in questione.

3.3 La depurazione pubblica nel contesto della parte terza del D.Lgs. n. 152/06 - La regola generale del primo comma dell'art. 110 D.Lgs. n. 152/06

La parte terza del D.Lgs. n. 152/06 disciplina in modo approfondito l'importante settore del trattamento delle acque reflue da parte dei depuratori pubblici (normati e disciplinati in modo espresso, al contrario del depuratore aziendale privato), sostanzialmente con particolare riguardo alla depurazione pubblica conto terzi. Si tratta di un aspetto particolarmente importante e predominante nel sistema normativo degli impianti di pubblica depurazione che nell'“antico” regime della legge Merli ha determinato una serie di equivoci interpretativi ed una vasta casistica di illeciti nel settore specifico.

Oggi la disciplina appare estremamente chiara e lineare ed ogni dubbio in sede applicativa e di principio è stato risolto.

Si tratta di un settore entro il quale spesso si individuano forme di illegalità permanenti, spesso elevate a diritto acquisito per tolleranza temporale remota. Vale la pena, dunque, tracciare qualche precisazione sul rinnovato regime disciplinatorio e sanzionatorio.

Qui richiamiamo il quadro generale vigente che distingue nettamente il rifiuto liquido dallo scarico (ricordando in questa sede solo che il rifiuto liquido ed il rifiuto liquido di acque reflue sono disciplinati dalla parte quarta del decreto 152/06 e l'impianto tecnologico relativo che li riceve assume la qualifica di “impianto di trattamento rifiuti”, mentre lo “scarico” è disciplinato dalla parte terza dello stesso decreto e l'impianto relativo che li riceve assume la qualifica formale di “depuratore”).

Quello che differenzia l'impianto, perciò, non è la tecnologia dell'impianto stesso, ma l'uso che di tale impianto viene svolto. E - soprattutto - la tipologia giuridica di liquame che viene introitato, ma ancora prima l'origine e la destinazione di questo liquame.

PARTE SECONDA

Il trasporto dei rifiuti liquidi

§ 2 I SITI (LEGALI ED ILLEGALI) DI DESTINAZIONE DEI RIFIUTI LIQUIDI

2.1 Le destinazioni dei rifiuti liquidi

È realtà oggettiva che oggi in questo settore si è creato un vero e proprio mondo invisibile di illegalità a diversi livelli, e dunque presso moltissime aziende nazionali, ma anche presso molte case private in campagna, vengono ritirati mediante autobotte rifiuti liquidi di ogni genere, ivi inclusi quelli tossici di alcuni cicli industriali, per poi farli sparire in inghiottitoi naturali, nella terra e nel mare e così offrire a tali aziende un “servizio” di smaltimento a basso costo rispetto alle cifre richieste dagli impianti ufficiali (rari e lontanissimi).

Per supplire a tale drammatica realtà emergente, il legislatore ha dovuto necessariamente creare una deroga e, pur essendo il depuratore comunale un impianto disciplinato e previsto entro la parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e pertanto totalmente estraneo ad ogni forma di gestione di rifiuti - anche liquidi - come principio di partenza), ha dovuto poi per forza di cose aprire in deroga gli impianti di depurazione pubblica anche agli autospurgo che trasportano rifiuti liquidi. Questa realtà sembra normale, in quanto di fatto in Italia sistematicamente tutti i giorni ogni veicolo su gomma che trasporta liquami industriali o domestici di scarto si reca presso depuratori comunali. In realtà, anche se questo è un fatto ormai ordinario, a livello giuridico si tratta di una deroga eccezionale rispetto alla regola di legge che vorrebbe il depuratore comunale totalmente estraneo per ricevere rifiuti liquidi di ogni tipo.

E questo sulla base della rigida disciplina di confine tra “scarico” e “rifiuto liquido” sopra esposta.

Invece la deroga crea una pericolosa intersezione tra le due regole giuridiche, entro la quale si generano poi altri equivoci interpretativi.

In base a tale deroga **gli autospurgo con liquami di rifiuto liquido possono giungere legalmente nel depuratore comunale soltanto con due ipotesi di regole alternative.**

- **La prima:** se il depuratore comunale è anche **autorizzato** a trattare tali rifiuti liquidi (realtà piuttosto difficile da reperire sul territorio): art.110 comma 2 D.Lgs n. 152/06;

- **La seconda:** un depuratore comunale che resta solo tale, riceve questi rifiuti liquidi **in deroga** purché gli stessi liquami rispettino i valori limite previste dall’ente gestore dello scarico in fognatura (i liquami devono cioè essere in regola a livello biologico e chimico con i parametri massimi di accettabilità previsti per quell’impianto e per il sistema fognario connesso). Quest’ultima ipotesi è quella comune e diffusa: art.110 comma 3 D.Lgs n. 152/06.

Ora, per rispettare questa regola un autospurgo che trasporta rifiuti liquidi con la documentazione che attesta il codice CER sulla natura di tale rifiuto (sia domestico che aziendale), a nostro modesto avviso deve per forza di cose, in caso di rifiuti liquidi aziendali (e non per i domestici che si ritengono per presunzione legge in linea con le tabelle), allegare un certificato di analisi per dimostrare il rispetto dei predetti livelli tabellari (salvo il caso – rarissimo – che il depuratore non preveda sue dirette analisi all'ingresso veicolo per veicolo).

Va precisato che tale obbligo non è espressamente previsto dalla legge, ma ci si chiede in alternativa come può allora l'autista del mezzo dimostrare all'ingresso del depuratore comunale che il carico che sta trasportando di rifiuti liquidi aziendali rispetta i valori limite previste dall'ente gestore dello scarico in fognatura (presupposto essenziale in assenza del quale l'ingresso nel depuratore è totalmente fuori legge).

Se il carico proviene da abitazione privata, non va dimostrato il livello tabellare ma va dimostrata – appunto – la provenienza da tale abitazione privata e che dunque si tratta solo di rifiuti liquidi domestici. Tale dimostrazione può avvenire, sempre a nostro modesto avviso, con la esibizione della fattura specifica intestata al privato oltre che dal contenuto e firme del formulario.

Questa esibizione del certificato di analisi per i rifiuti liquidi aziendali e dei documenti che attestano, in altri casi, l'origine solo domestica dei liquami non sempre viene attuata e – di fatto – molto frequentemente nei depuratori comunali vengono riversati rifiuti liquidi che non rispettano tali parametri o fonti specifiche e – di conseguenza – creano un'overdose di carico nell'impianto, il quale sistematicamente si blocca con la necessità di aprire il by-pass riversando poi nel mare o nei fiumi o laghi sottostanti quantitativi dannosissimi di liquami non depurati.

Questa realtà genera una serie di illegalità a catena laddove chi produce (titolare di azienda o privato cittadino), chi trasporta e chi riceve viene spesso unito da un comune denominatore doloso tendente a smaltire tali liquami in modo comunque illecito entro il sistema da depurazione pubblica con gravi danni sia per il depuratore che per l'ambiente e la salute pubblica.

A fronte di tali illegalità sistemiche, sussistono poi le azioni criminali di coloro che senza neppure seguire tali prassi vanno a riversare i liquami in questione direttamente nell'ambiente naturale in modo brutale.

Attivare indagini sistematiche sul ciclo di smaltimento dei rifiuti liquidi significa andare ad intercettare un quadro di potenziali illegalità in questo delicato settore con diversi livelli di violazione di legge, e tutti questi livelli hanno una stretta e forzata interconnessione con le normative in materia fiscale e tributaria la cui violazione a sua volta è strettamente connessa alla non osservanza della legislazione in materia ambientale.

PARTE TERZA

**Il controllo su strada
del trasporto dei rifiuti liquidi:
aspetti sostanziali e procedurali**

§ 3 I POSSIBILI SCENARI DI EVOLUZIONE DOPO IL PRIMO CONTROLLO SU STRADA

Terminata la fase primaria del controllo su strada, si aprono diversi possibili scenari procedurali e sostanziali.

3.1 Il veicolo “appartiene” al soggetto che poi risulta responsabile dei fatti

Il primo caso è (dovrebbe) essere il più semplice e lineare.

Se il veicolo “appartiene” al soggetto che poi risulta responsabile dei fatti e non “appartiene a persona estranea al reato”, ci sembra che stando alla lettera ed allo spirito delle norme sopra richiamate non vi è dubbio che il mantenimento in stato di sequestro appare doppiamente dovuto: sia perché in questo caso **la confisca è obbligatoria perfino in sede di patteggiamento**, sia per impedire comunque che il reato venga reiterato.

In tali casi (il veicolo “appartiene” al soggetto ritenuto responsabile del reato in esame) ci sembra che dissequestrare prima, e non confiscare poi il veicolo siano eventualità decisionali non in linea formale e sostanziale con lo spirito ma anche con il chiaro dettato letterale della norma che non pare ammettere eccezioni o dubbi di lettura: **“consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”**.

Come si può dissequestrare prima, o non confiscare poi in sede di sentenza di condanna o patteggiamento, se la norma prevede l'obbligo della confisca?: *«La confisca dei mezzi utilizzati per l'illecito trasporto di rifiuti è obbligatoria, ai sensi dell'art. 259, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152»* (così Cassazione Penale - Sez. III - n. 42140 del 14 ottobre 2013).

3.2 Il veicolo “non appartiene” al soggetto che poi risulta responsabile dei fatti

Se - invece - il veicolo “non appartiene” al soggetto che poi risulta responsabile dei fatti e “appartiene a persona estranea al reato”, si devono a nostro avviso valutare alcuni elementi su un doppio binario per operare **una applicazione sostanziale** e non meramente cartacea e formale del combinato disposto dell'art. 259 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 240 Codice Penale.

In primo luogo va operata una attenta riflessione sulla concreta e reale possibilità che tale mezzo, che è stato comunque individuato mentre trasportata rifiuti liquidi verso destinazione ignota e totalmente “invisibile” rispetto ad ogni regola normativa, possa di nuovo comunque (al di là della appartenenza formale e/o di fatto) essere nuovamente utilizzato per tali finalità illecite. E su questo punto molto ci si aspetta dalla comunicazione di notizia di reato della PG operante che non può limitarsi ad una informativa di tipo prontuaristico ma deve

ben inquadrare tutto il fatto (nei presupposti, nelle dinamiche e nelle conseguenze) per consentire a PM e giudici nelle varie fasi di operare una valutazione di prognosi reale ai fini della reiterazione. In relazione ai reati ambientali, la necessità di una comunicazione di notizia di reato comunque esaustiva e non asetticamente breve si conferma sempre necessaria.

Dunque è importante descrivere bene il tipo di rifiuti liquidi, la provenienza (occasionale o seriale), la sistematicità di tali viaggi (è un carico isolato oppure è lavoro stabile? È occasionale o stile di vita?), il regime degli introiti (il soggetto o i soggetti traggono da tali attività l'unica fonte di sostentamento?), il regime delle forniture (i rifiuti liquidi sono stati forniti una volta occasionalmente o diversi soggetti o aziende sono stabilmente fornitori primari?), i risultati delle destinazioni eventualmente pregresse di precedenti viaggi (dove sono finiti eventuali carichi passati?) e la destinazione presunta o accertata del carico attuale, i danni reali o potenziali per l'ambiente e la salute pubblica (connesso non solo alla tipologia e pericolosità del rifiuto, ma anche alle modalità di azione: un "bottino" che trasporta in nero rifiuti liquidi domestici o aziendali non pericolosi ma che tutte le notti – pur essendo un soggetto singolo che si presenta come "privato" – li riversa in pozzi isolati distrugge comunque le falde di acqua potabile della zona...).

Particolare attenzione va anche riservata agli approfondimenti sui "falsi privati" atteso che oggi ulteriore strategia di chi delinque in questo settore è quello di operare in modo appartenente come "privato" e non come "azienda" e dunque con veicoli intestati a livello personale ed altre impostazioni logistiche finalizzate a far apparire tale attività come occasionale e di derivazione "domestica" (il tutto per accedere ad ipotesi sanzionatorie più miti ed esorcizzare il pericolo di reiterazione).

Consegue nei verbali e nella comunicazione di notizia di reato sarà opportuno descrivere nel dettaglio il tipo di attività seriale e ripetitiva e dunque di fatto aziendale "in nero" anche se le carte depongono per un "privato".

Dunque, operata tale valutazione sulla potenziale reiterazione seriale del trasporto illecito nei contesti fattuali caso per caso, potranno emergere elementi utili per decidere sul mantenimento o meno del sequestro in atto per tali finalità preventive.

3.3 Una verifica sulla "appartenenza" del veicolo

Ma nel contempo crediamo sia oggi necessario – attese le furbizie ormai consolidate maturate da chi delinque per sfuggire alle maglie larghe delle sanzioni in campo ambientale – operare anche una attenta valutazione sulla reale "appartenenza" di fatto del veicolo. Valutazione che per forza di cose, ma anche stando allo spirito ed alla lettera delle norme, non può essere solo limitata alla lettura della "intestazione" formale del veicolo medesimo, ma deve andare oltre.

§ 4 IL POTERE DI UN ORGANO DI POLIZIA GIUDIZIARIA (ANCHE NON TECNICO) DI ESEGUIRE PRELIEVI IN FLAGRANZA DI REATO

4.1 La P.G. è competente per eseguire prelievi in flagranza di reato

Uno dei problemi principali che un organo di PG incontra in questo tipo dei accertamenti è la difficoltà nell'eseguire un prelievo immediato in flagranza di reato, stante i tempi tecnici (inevitabili) per rendere ragionevolmente possibile un intervento in loco del personale specializzato ARPA. Si pensi, ad esempio, alla flagranza di un riversamento di liquami da un autospurgo su un corso d'acqua o un terreno ed alla conseguente necessità di un prelievo immediato per assicurare la prova del danno sull'ambiente (in aggiunta alle foto ed ai filmati di rito).

In questi casi, quando arriva il tecnico ARPA (magari da sede molto distante o in orari o giornate non coperte da reperibilità immediata da ufficio) le tracce del riversamento dei rifiuti liquidi e del danno possono essere molto attenuate.

A nostro avviso un organo di polizia giudiziaria anche non tecnico può legittimamente eseguire un prelievo in via diretta in flagranza di un reato in materia di acque e rifiuti.

Riteniamo, infatti, che sia totalmente inesatto e fuorviante ritenere che oggi soltanto i tecnici specializzati delle ARPA possono effettuare prelievi validi giuridicamente in materia d'acqua e rifiuti. Questa è una convenzione arcaica che corrisponde a una prassi di fatto a nostro avviso priva di ogni e qualsiasi fondamento giuridico.

Va premesso, per chiarezza di fondo, che certamente i prelievi eseguiti dai tecnici specializzati sono la scelta ottimale e preferibile per ogni tipo di accertamento a tutti i livelli. E, dunque, se in qualsiasi occasione un organo di polizia giudiziaria ha la possibilità di poter ricorrere in via immediata e senza alcun problema ad un tecnico ARPA immediatamente reperibile, con la garanzia di un prelievo in tempi veloci e successiva analisi con more d'attesa brevi e soprattutto compatibili con i tempi delle indagini e le esigenze investigative, non vi è dubbio che questa è la scelta consigliabile. È banale ed indiscutibile che un tecnico specializzato offre garanzie scientifico-operative di alto livello.

Ma è altrettanto indiscutibile che nella realtà delle cose concrete di tutti i giorni è praticamente ed oggettivamente impossibile che ogni operatore di polizia giudiziaria possa avere in ogni angolo del territorio nazionale e in qualunque orario diurno o notturno un tecnico ARPA immediatamente reperibile a disposizione. In pratica, ogni organo di P.G. che opera nel campo ambientale dovrebbe avere un tecnico speculare di riferimento che si materializza all'istante nelle situazioni di flagranza di reato.

Lo diciamo per spirito di concretezza e realismo, e senza polemica con nessuno, ma l'esperienza pratica quotidiana ci insegna che proprio per motivi logistici e numerici è praticamente impossibile che i tecnici specializzati su tutto il territorio nazionale possano essere presenti sempre e comunque in tali situazioni. Sorge dunque la necessità di capire se di fronte a tale oggettivo stato delle cose, in costanza di una flagranza di reato in materia di inquinamento idrico o da rifiuti, un organo di P.G. in zona isolata e in particolare condizioni orarie, nella oggettiva impossibilità di poter contare sulla immediata presenza in loco di un tecnico ARPA, debba rassegnarsi a rinunciare a ogni forma di prelievo sul presupposto che non vi è altra soluzione perché i prelievi li può fare solo quel tecnico che in quella situazione non potrà mai arrivare. E dunque rassegnarsi a perdere ogni possibilità di repertamento delle tracce e prove di quel reato.

A nostro avviso, tutto questo è semplicemente assurdo e poggia su un falso credo di presupposto derivante esclusivamente da una prassi storica e non da principi giuridici. Ci chiediamo infatti dove è scritto che in questa condizione di flagranza di reato anche un operatore di polizia giudiziaria non tecnico non possa operare un prelievo, con tutti i limiti scientifici del caso ma con pieno diritto in senso procedurale-giuridico. La prassi storica e l'equivoco interpretativo nasce a nostro avviso da una errata impostazione di valutazione delle varie finalità dei prelievi e delle relative leggi procedurali connesse.

4.2 Le diverse finalità dei prelievi e le conseguenti diverse competenze funzionali dei tecnici ARPA e degli operatori di P.G.

A nostro avviso, i prelievi in materia di inquinamento (rifiuti liquidi ed idrico) vengono operati per due motivi totalmente diversi.

Infatti, esiste una sfera ampia di prelievi - e successive analisi di laboratorio - con finalità specificamente di gestione dei liquami in via amministrativa; vi sono poi prelievi per connesse attività di monitoraggio e operatività funzionali collegate agli aspetti autorizzatori e di disciplina generale della pubblica amministrazione. Questo è un campo di stretta ed esclusiva competenza delle ARPA, e comunque degli altri tecnici specializzati della pubblica amministrazione, e riguarda in massima parte la disciplina degli scarichi (che qui non interessa).

In tale specifico settore non vi è dubbio che le regole procedurali e tecnico-scientifiche da applicare sono quelle riportate negli allegati alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06, ed in particolare tutto il meccanismo di previsione delle tabelle appunto connesse a tale specifica norma. Dunque, il tecnico ARPA che opera in tale veste puramente amministrativa e - soprattutto - con tali finalità strettamente e limitatamente gestionali/amministrative (e dunque totalmente estranee ad ogni forma di attività di polizia giudiziaria e comunque di ricerca

PARTE QUARTA

**Protocollo pratico/operativo
da seguire su strada per il controllo
del trasporto dei rifiuti liquidi**

Una pattuglia di polizia statale o locale che intende fermare su strada un veicolo che trasporta rifiuti liquidi (più frequenti: autospurgo aziendali o “bottini” artigianali campestri costituiti da trattore con botte su rimorchio) può agevolmente operare in base al seguente protocollo pratico:

**- IL PRIMO DOCUMENTO DA RICHIEDERE:
L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Una volta fermato il mezzo, all'autista devono essere chiesti due documenti/base essenziali ai fini della legalità del trasporto: l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e il formulario di identificazione dei rifiuti.

- La richiesta dell'**iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è il primo documento da chiedere all'inizio del controllo**. Va sottolineato che si tratta non di un mero adempimento cartolare ma dell'atto **che legittima l'esistenza legale di quel trasporto** nel contesto della normativa di disciplina sui rifiuti (D.Lgs. n. 152/06). In assenza di tale iscrizione la pattuglia ha individuato un veicolo che opera “in nero” totale sotto ogni profilo (tale mezzo fino ad oggi ha sempre e solo agito illegalmente verso destinazioni inevitabilmente illegali, ed avrebbe per futuro continuato ad operare solo in violazione di legge).

Se invece l'atto di iscrizione esiste e viene esibito, si procede con la richiesta del secondo documento necessario per il trasporto (formulario di identificazione dei rifiuti).

L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali va richiesta **all'autista dell'autospurgo** o di altro veicolo su strada che trasporta rifiuti liquidi in qualunque modo (ad esempio anche bidoni o altri contenitori).



Schemi esemplificativi

